

Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2025, n. 23-1870

Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 e s.m.i., articolo 11 - Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i., articolo 11 - D.G.R. n. 27-3480/2016. Piano di Gestione Forestale di sette Comuni del Biellese Orientale 2025 - 2041. Approvazione.



Seduta N° 123

Adunanza 24 NOVEMBRE 2025

Il giorno 24 del mese di novembre duemilaventicinque alle ore 10:00 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Marco GABUSI - Federico RIBOLDI

DGR 23-1870/2025/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 e s.m.i., articolo 11 - Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i., articolo 11 – D.G.R. n. 27-3480/2016. Piano di Gestione Forestale di sette Comuni del Biellese Orientale 2025 – 2041. Approvazione.

A relazione di: Gallo

Premesso che:

1) il D.lgs. n. 34 del 3 aprile 2018 (Testo unico in materie di foreste e filiere forestali) all'articolo 6, comma 6 indica che le Regioni, in attuazione dei Programmi forestali regionali di cui al comma 2 e coordinatamente con i piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, ove esistenti, promuovono, per le proprietà pubbliche e private, la redazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziale di livello locale, quali strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali;

2) la l.r. n. 4 del 10 febbraio 2009, così come modificata da ultimo dalla l.r. n. 3 del 9 marzo 2023 di riordino dell'ordinamento regionale, al fine di realizzare una razionale gestione del patrimonio forestale che tenga conto dei diversi aspetti ambientali connessi alla presenza del bosco sul territorio, prevede:

- all'articolo 9, la definizione di un quadro strategico e strutturale all'interno del quale sono individuati gli obiettivi e le strategie da perseguire dato dal Programma Forestale Regionale, precedentemente denominato Piano Forestale Regionale,

- all'articolo 11 la programmazione e la gestione degli interventi selvicolturali attraverso lo strumento del Piano di Gestione Forestale (PGF) o strumenti equivalenti, precedentemente denominato Piano Forestale Aziendale (PFA), redatti su iniziativa del proprietario o del soggetto gestore e da approvarsi da parte della Giunta Regionale. Il comma 4 stabilisce che l'approvazione

del PGF e dello strumento equivalente costituisce autorizzazione agli interventi selvicolturali previsti dallo stesso e che la realizzazione di tali interventi è soggetta alla comunicazione semplice di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) della medesima legge regionale. Il comma 5 del medesimo articolo prevede che il PGF e lo strumento equivalente abbiano una validità da un minimo di dieci ad un massimo di venti anni, in relazione ai contenuti tecnici e ai tempi necessari all'esecuzione degli interventi programmati. L'atto che li approva ne individua la scadenza;

3) l'articolo 45 della sopra citata l.r. 3/2023 prevede che, fino all'approvazione del provvedimento che definisce le indicazioni tecnico-metodologiche per l'elaborazione, l'attuazione e la verifica dei PGF e degli strumenti equivalenti di cui all'articolo 8, comma 3 della l.r. 4/2009, per la redazione dei PGF si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2 della l.r. 4/2009 nel testo vigente fino all'entrata in vigore della l.r. 3/2023 stessa;

4) il Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. (di seguito Regolamento forestale) indica:

A - al Titolo I, articolo 2, comma 2, lettera a), che possono essere effettuati interventi selvicolturali in deroga al Regolamento stesso quando vengono previsti all'interno dei Piani Forestali Aziendali di cui all'articolo 11 della l.r. n. 4/2009;

B - al Titolo II, capo I le procedure per la realizzazione degli interventi selvicolturali;

C - al Titolo II, capo II, articolo 11, le procedure e le competenze per l'approvazione dei PGF;

D - al Titolo III le norme per la gestione dei boschi piemontesi;

E - al Titolo V le norme per la gestione del pascolo;

5) la D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016 approva le indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA in attuazione dell'articolo 11 comma 2 della l.r. 4/2009 vigente fino all'entrata in vigore della l.r. 3/2023;

6) la D.G.R. n. 8-4583 del 23 gennaio 2017 approva il Piano Forestale Regionale (PFR) 2017-2027 ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 4/2009. Il PFR ha tra i suoi obiettivi la facilitazione della programmazione economica attraverso la diffusione della pianificazione forestale aziendale.

Dato atto che, non essendo stato ancora assunto il provvedimento che definisce le indicazioni tecnico-metodologiche per l'elaborazione, l'attuazione e la verifica dei PGF previste dall'articolo 8, comma 3 della l.r. 4/2009, si applicano, come stabilito dall'articolo 45 della sopra citata l.r. 3/2023, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2 della l.r. 4/2009 nel testo vigente fino all'entrata in vigore della l.r. 3/2023, avvenuta il 25 marzo 2023, e le relative indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA approvate con la D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016.

Tenuto conto che la l.r. n. 19 del 29 giugno 2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità":

- all'articolo 2 istituisce la rete ecologica regionale in conformità alla direttiva 147/2009/CE del Consiglio, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Tale rete è composta, tra le altre aree, dal sistema delle aree protette del Piemonte e dai Siti facenti parte della rete Natura 2000;

- all'articolo 40 prevede che la Giunta regionale disponga, con propria deliberazione, le misure di conservazione necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei Siti facenti parte della rete Natura 2000. Le "Misure di Conservazione per la tutela della rete Natura 2000 del Piemonte" sono state approvate da ultimo con D.G.R. n. 55-7222 del 12 luglio 2023, allegato E;

- all'articolo 41 prevede che la Regione deleghi la gestione delle aree della rete Natura 2000 agli enti di gestione delle aree naturali protette, province o città metropolitana tramite deliberazione della Giunta. I siti non delegati rimangono in gestione diretta al Settore regionale A1601C – Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali;

- all'articolo 43 dispone che gli interventi, le attività ed i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non sono

direttamente connessi e necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente nelle aree della rete Natura 2000 vengano sottoposti a procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997.

Richiamati:

- 1) il D.lgs. 267/2000 che all'articolo 42, comma 2, lettera b, indica tra le competenze del Consiglio comunale l'assunzione degli atti relativi a piani territoriali ed urbanistici e ai programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione;
- 2) il D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 che all'articolo 6, comma 4, lett. c-bis), esclude dal campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica *“i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni”*;
- 3) la D.G.R. n. 36-8195 del 11 febbraio 2008 che, ai sensi dell'articolo 10 del D.lgs. 386/2003, ha istituito il Registro regionale dei materiali di base (MB) per la vivaistica forestale, l'elenco e le schede descrittive dei popolamenti forestali contenenti MB, aggiornato da ultimo con D.D. 308/A1614 del 28 aprile 2023.

Dato atto, come risulta dall'istruttoria svolta dal Settore *Foreste* della Direzione regionale *Ambiente, Energia e Territorio*, che:

- 1) con ultima ricezione in data 29 aprile 2022, nota prot. n. 53033, l'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, ha trasmesso, al Settore *Foreste*, gli elaborati costituenti il Piano di Gestione Forestale delle proprietà dei Comuni di Ailoche, Caprile, Crevacuore, Curino, Valdilana, Vallanzengo e Veglio, quale soggetto gestore in conformità a quanto previsto dallo Statuto approvato dal Consiglio dell'Unione stessa con deliberazione n. 7 del 10 giugno 2020, come da documentazione agli atti, per la sua approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art.11 del Regolamento forestale suddetto.

Detto Piano, allegato alla presente deliberazione, è composto da:

- 01 – Relazione generale;
- 02 – Descrizione particellare;
- 03 – Registro interventi eventi;
- 04 – Elenco particelle catastali;
- 05 – Carta forestale generale, scala 1:10.000;
- 06 – Carta forestale Comune di Valdilana, scala 1:10.000;
- 07 – Carta forestale Comune di Ailoche e Caprile, scala 1:10.000;
- 08 – Carta forestale Comune di Crevacuore e Curino, scala 1:10.000;
- 09 – Carta forestale Comune di Vallanzengo e Veglio, scala 1:10.000;
- 10 – Carta tipi strutturali, scala 1:10.000;
- 11 – Carta compartimentazioni, scala 1:10.000;
- 12 – Carta interventi, scala 1:10.000;
- 13 – Carta sinottica catastale, scala 1:10.000;

- 2) il PGF presentato ed esaminato dal Settore *Foreste* riguarda complessivamente 1620 ettari di cui 1150 boscati i quali per 467 risultano a gestione attiva nel periodo di validità del PGF stesso.

Le superfici interessate dal Piano:

A – ricadono per circa 205,6 ettari nella ZSC IT1130002 - “Val Sessera” sulla quale il Settore Regionale *Biodiversità e Aree naturali*, competente in materia ai sensi dell'articolo 43, comma 14 della l.3 n. 19/2009, con nota prot. n. 139891 del 21 novembre 2022 trasmessa al Settore *Foreste*, ha espresso giudizio positivo di valutazione d'incidenza vincolato al recepimento della prescrizione che, in fase di prima attuazione del PGF, siano rilevate le n. 3 parcelle campione proposte a pagina 39 della Relazione generale di Piano ed i relativi risultati siano trasmessi al Settore Regionale *Biodiversità e Aree naturali*.

Tale prescrizione viene recepita nel Piano allegato con l'approvazione dello stesso, diventandone

parte integrante e sostanziale, in quanto attività prevista dalle Indicazioni metodologiche approvate con D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016;

B – non comprendono popolamenti forestali contenente MB, così come individuati dalla deliberazione di Giunta regionale vigente relativa ai materiali di base per la vivaistica forestale sopra richiamata;

C – non presentano boschi a protezione diretta come individuati in base ai criteri contenuti nel manuale “Selvicoltura nelle foreste di protezione diretta” della Regione Piemonte indicato nella D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016;

D – risultano gravate da usi civici e pertanto, sulle superfici boscate, possono essere realizzati gli interventi previsti nel Piano in quanto valutati tecnicamente idonei e coerenti con la normativa forestale regionale di riferimento, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni in materia di usi civici di cui alle leggi n. 1766 del 16 giugno 1927 e n. 168 del 20 novembre 2017 e alla legge regionale n. 29 del 02 dicembre 2009;

E – non sono coinvolte dall’esercizio del pascolo in bosco;

3) come previsto dall’articolo 11, comma 3, del Regolamento forestale le delibere di adozione del PGF dei competenti organi dei singoli Enti coinvolti sono pervenute al Settore *Foreste* con nota n. 159825 del 23 settembre 2024, di cui si riportano di seguito gli estremi:

- Delibera di Consiglio comunale Ailoche n. 12 del 21 luglio 2023;
- Delibera di Consiglio comunale Caprile n. 21 del 30 luglio 2024;
- Delibera di Consiglio comunale Crevacuore n. 4 del 08 marzo 2024;
- Delibera di Consiglio comunale Curino n. 9 del 12 aprile 2023;
- Delibera di Consiglio comunale Valdilana n. 30 del 20 luglio 2023;
- Delibera di Consiglio comunale Vallanzengo n. 4 del 13 aprile 2023;
- Delibera di Consiglio comunale Veglio n. 15 del 13 aprile 2023;

4) per i suoi contenuti il PGF ottempera a quanto previsto dalla D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016 rispetto alle indicazioni metodologiche approvate con la deliberazione stessa;

5) il Piano, nelle more dell’approvazione del Piano Forestale di Indirizzo Territoriale (di seguito PFIT) di cui all’art. 10 della l.r. 4/2009, è stato redatto in conformità al Piano Forestale Regionale approvato con D.G.R. n. 8-4583 del 23 gennaio 2017 e secondo quanto previsto dall’art. 8, co 4 della LR 4/2009, ossia con l’obiettivo di valorizzare, tutelare e ricostituire gli ecosistemi forestali;

6) come indicato nella Relazione generale, il periodo di validità richiesto per il PGF è di quindici anni, in coerenza con quanto previsto al 5° comma dell’articolo 11 della l.r. 4/2009, a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte e per le successive quindici stagioni silvane (coerentemente con le epoche di intervento definite dall’articolo 18 del Regolamento forestale), quindi fino al termine della stagione 2040/2041 (31 agosto 2041);

7) il Piano di Gestione Forestale di sette Comuni del Biellese Orientale, presentato dall’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, quale soggetto gestore ex art. 11 del Regolamento forestale, comprensivo della prescrizione indicata ai punti precedenti, è coerente con le norme in materia sopra citate e quindi può essere oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale, al fine di:

- adeguare la gestione del patrimonio forestale regionale alla normativa forestale nazionale e regionale;
- concorrere al raggiungimento dell’obiettivo del Piano Forestale Regionale 2017-2027 di diminuire i costi di intervento in foresta facilitando la loro programmazione economica;

8) l’approvazione del Piano costituisce autorizzazione degli interventi selvicolturali previsti dallo stesso ai sensi dell’articolo 11, comma 4, della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, fatto salvo, in merito alle superficie boscate gravate da usi civici, quanto previsto dalle disposizioni in materia di usi civici di cui alle leggi n. 1766 del 16 giugno 1927 e n. 168 del 20 novembre 2017 e alla legge regionale n. 29 del 02 dicembre 2009. La realizzazione degli interventi selvicolturali è soggetta alla comunicazione semplice, di cui all’articolo 4 del Regolamento forestale, da inoltrare al Settore regionale territorialmente competente.

Ritenuto pertanto opportuno, a seguito delle risultanze istruttorie sopra riportate:

- 1) approvare il Piano di Gestione Forestale di sette Comuni del Biellese Orientale, presentato dall'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, quale soggetto gestore ex art. 11 del Regolamento forestale, comprensivo della prescrizione di cui sopra, costituito dagli elaborati allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, così come sopra descritto;
- 2) autorizzare gli interventi selvicolturali previsti dallo stesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, fatto salvo quanto previsto, in merito alle superficie boscate gravate da usi civici, dalle disposizioni in materia di usi civici di cui alle leggi n. 1766 del 16 giugno 1927 e n. 168 del 20 novembre 2017 e alla legge regionale n. 29 del 02 dicembre 2009. La realizzazione degli interventi selvicolturali è soggetta alla comunicazione semplice, di cui all'articolo 4 del Regolamento forestale, da inoltrare al Settore regionale territorialmente competente.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi dell'approvazione di uno strumento di pianificazione territoriale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta Regionale unanime

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i., dell'articolo 11 del Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. (di seguito Regolamento forestale) e della D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016, il Piano di Gestione Forestale di sette Comuni del Biellese Orientale, presentato dall'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, quale soggetto gestore ex art. 11 del Regolamento forestale, comprensivo della prescrizione in premessa descritta e al successivo punto 3 integralmente richiamata, di cui agli allegati alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, costituiti da :

- 01 – Relazione generale;
- 02 – Descrizione particellare;
- 03 – Registro interventi eventi;
- 04 – Elenco particelle catastali;
- 05 – Carta forestale generale, scala 1:10.000;
- 06 – Carta forestale Comune di Valdilana, scala 1:10.000;
- 07 – Carta forestale Comune di Ailoche e Caprile, scala 1:10.000;
- 08 – Carta forestale Comune di Crevacuore e Curino, scala 1:10.000;
- 09 – Carta forestale Comune di Vallanzengo e Veglio, scala 1:10.000;
- 10 – Carta tipi strutturali, scala 1:10.000;
- 11 – Carta compartimentazioni, scala 1:10.000;
- 12 – Carta interventi, scala 1:10.000;
- 13 – Carta sinottica catastale, scala 1:10.000.

Il PGF riguarda complessivamente 1620 ettari di cui 1150 boscati i quali per 467 a gestione attiva nel periodo di validità del Piano stesso;

2) di autorizzare gli interventi selvicolturali ivi previsti ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 4/2009,

fatto salvo quanto previsto, in merito alle superficie boscate gravate da usi civici, dalle disposizioni in materia di usi civici di cui alle leggi n. 1766 del 16 giugno 1927 e n. 168 del 20 novembre 1917 e alla legge regionale n. 29 del 02 dicembre 2009. La realizzazione degli interventi selvicolturali è soggetta alla comunicazione semplice, di cui all'articolo 4 del Regolamento forestale, da inoltrare al Settore regionale territorialmente competente;

3) di prescrivere che in fase di prima attuazione del PGF, all'interno delle aree forestali ricadenti nella ZSC IT1130002 - "Val Sessera", siano rilevate le n. 3 parcelle campione proposte a pagina 39 della Relazione generale di Piano ed i relativi risultati siano trasmessi al Settore Regionale *Biodiversità e Aree naturali*;

4) di stabilire che il PGF ha validità di quindici anni dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte e per le successive quindici stagioni silvane (coerentemente con le epoche di intervento definite dall'articolo 18 del Regolamento forestale), quindi fino al termine della stagione 2040/2041 (31 agosto 2041);

5) che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa considerato.

La documentazione allegata al presente provvedimento è a disposizione sul Sistema Informativo Forestale Regionale (Sifor), nella sezione "Piani di Gestione Forestale", raggiungibile a partire da una delle seguenti pagine:

- <https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/>;
- <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/piani-forestali-aziendali>;
- <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/gestione-bosco-taglio/pianificazione-forestale>.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del D.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.